

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA¹

CAPO I

PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione, il funzionamento e la durata dei Corsi di Dottorato di ricerca (d'ora in avanti anche solo "Corsi") dell'Università degli Studi "Link Campus University" (d'ora in avanti anche solo "Ateneo") in conformità all'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, modificata dall'art. 19, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 (di seguito anche solo "D.M."). Per i Corsi istituiti in convenzione o consorzio con altre Università e/o con soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, vige il regolamento dell'Università sede amministrativa e quanto previsto dalla convenzione istitutiva.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato (d'ora in poi anche solo "Scuola") dell'Università degli Studi "Link Campus University" a cui afferiscono i Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi "Link Campus University" e i Corsi in convenzione o consorzio di cui l'Ateneo è *partner*, inclusi i dottorati industriali e di interesse nazionale.

CAPO II

SCUOLA DI DOTTORATO

¹ Nel presente Regolamento i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono indistintamente a tutti i generi.

Art. 2 – Istituzione e finalità della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 6 co. 7 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, i Corsi di Dottorato sono organizzati nella Scuola di Dottorato di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. Alla Scuola è attribuito il coordinamento dei Corsi e la gestione delle attività comuni. Essa promuove, gestisce e organizza le attività di servizio e supporto ai Corsi di Dottorato.
3. La Scuola viene istituita, modificata e disattivata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Senato Accademico.
4. La formazione dottorale realizzata all'interno della Scuola deve essere coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo come indicato dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.
5. Afferiscono alla Scuola i Corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo e i Corsi in convenzione o consorzio ai sensi dell'art. 3, comma, 2 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 di cui l'Ateneo è *partner*, inclusi i dottorati industriali (art. 10 del D.M.) e di interesse nazionale (art. 11 del D.M.).

Art. 3 – Obiettivi

1. La Scuola ha l'obiettivo di promuovere e dar seguito alle scelte strategiche, definite dagli Organi di governo dell'Ateneo, in materia di Dottorato di Ricerca.
2. La Scuola promuove e coordina le attività formative, culturali e interdisciplinari nel rispetto delle specificità dei Corsi. Tali attività costituiscono parte fondamentale e integrativa dell'offerta formativa di terzo livello dell'Ateneo.
3. La Scuola sottopone i Corsi a periodica valutazione secondo il modello di Assicurazione della Qualità definito dall'Ateneo e la regolamentazione ANVUR.

Art. 4 – Organi della Scuola

1. Sono organi di governo della Scuola:

a) la Direzione;

b) il Consiglio.

2. La composizione degli organi di cui al comma 1 tiene conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

3. Le sedute degli Organi di cui al comma 1 sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti, al netto di coloro che abbiano giustificato l'assenza.

4. Le deliberazioni degli organi di cui al comma 1 sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 5 – Direzione

1. La Direzione della Scuola è assunta da un professore a tempo pieno dell'Ateneo, di prima fascia o – in caso di motivata indisponibilità – di seconda fascia avente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 3), del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, nominato dal Rettore. Il suo mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. La nomina a Direttore della Scuola di Dottorato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese, salvo specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il ruolo di Direttore della Scuola è incompatibile con il ruolo di Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Dottorato, componente del Presidio di Qualità.

3. La Direzione:

a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;

b) coordina le attività della Scuola;

c) convoca il Consiglio;

d) indice le elezioni per la rappresentanza dei dottorandi e delle dottorande;

e) nomina un Vice-Direttore che possa coadiuvarlo nella gestione ordinaria e straordinaria delle attività, e nel caso sia impossibilitato/a a presiedere le sedute degli organi;

f) promuove e coordina i processi di assicurazione della qualità dei Corsi, così come definiti nel modello AQ di Ateneo;

g) redige e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'andamento della Scuola da inviare, unitamente alle relazioni dei singoli Corsi di Dottorato, al Presidio della Qualità e al Delegato del Rettore alla Ricerca.

Art. 6 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da:

a) il Direttore della Scuola, con funzioni di Presidente;

b) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato. Nel caso in cui il Coordinatore sia incardinato in altre Università, il Collegio di cui al successivo art. 12 lett. a) del presente Regolamento individua un referente incardinato nell'Ateneo con l'incarico di rappresentare il Corso in Consiglio. La durata della carica di componente del Consiglio coincide con la durata della carica da Coordinatore o di referente dell'Ateneo per i Corsi in convenzione e consorzio;

c) un rappresentante dei dottorandi. Il rappresentante dei dottorandi e delle dottorande, eletto ogni tre anni, viene sostituito al termine delle carriere.

2. Il Consiglio:

a) contribuisce alla definizione delle linee programmatiche la cui approvazione spetta agli Organi di governo dell'Ateneo;

b) propone agli organi di governo dell'Ateneo eventuali modifiche al Regolamento in materia di dottorato;

c) stabilisce l'eventuale limite di reddito annuo netto per attività retribuite, superato il quale il dottorando non potrà percepire la borsa di studio e provvederà a darne comunicazione all'Ufficio *postgraduate* affinché sia inserito nel Bando di ammissione al programma di Dottorato. In ogni caso, ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D.M., il limite massimo al reddito per attività retribuite del dottorando compatibile con la borsa di studio non può superare l'importo della borsa medesima;

d) definisce, approva e coordina le attività didattiche e di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, anche in comune tra più corsi di dottorato;

e) esprime parere sulle proposte da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo in merito a:

- i) istituzione di nuovi Corsi;
- ii) rinnovo dei Corsi già accreditati, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti nell'atto di accreditamento sulla base della relazione redatta dal Coordinatore di cui al successivo art. 13 e approvata dal Consiglio di Dottorato di cui all'art. 14;
- iii) istituzione e rinnovo dei Corsi in convenzione o consorzio;
- iv) modifiche ai modelli *standard* e ai testi di convenzione e di accordo di consorzio per l'istituzione di nuovi Corsi;
- f) concorre a proporre agli organi di governo criteri e modelli di valutazione e ne cura l'attuazione;
- g) contribuisce all'applicazione delle procedure di valutazione definite dagli organi di governo dell'Ateneo, nonché delle procedure di accreditamento;
- h) procede all'eventuale creazione di gruppi di lavoro stabili o temporanei all'interno dei Collegi di Dottorato, in merito a tematiche di interesse specifico;
- i) garantisce la raccolta e la trasmissione dei dati di monitoraggio e della relazione annuale da parte dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola.

2. Al Consiglio si applicano le norme di funzionamento previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 7 – Assicurazione e valutazione della qualità dei Corsi di Dottorato

L'Ateneo adotta e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi e della Scuola teso a:

- a) verificare la qualità della formazione alla ricerca dei percorsi dottorali, nonché il livello di qualificazione effettivamente raggiunto al momento del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- b) garantire la qualificazione scientifica del Collegio docenti;
- c) assicurare il miglioramento continuo delle attività e dei servizi dei Corsi e della

Scuola, individuando punti di forza e aree di miglioramento con il coinvolgimento anche dei Dipartimenti proponenti.

CAPO III

ACCREDITAMENTO, ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 8 – Finalità dei Corsi di Dottorato

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 9 – Accreditamento

1. I Corsi sono istituiti, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.
2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i Corsi, avente durata quinquennale, concessa con decreto ministeriale, nonché nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, secondo quanto disposto dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.
3. Riguardo ai requisiti necessari per l'accreditamento dei Corsi e delle sedi di dottorato il presente Regolamento si confà a quanto statuito all'art. 4 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226
4. Le tematiche del Corso si devono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Art. 10 – Modalità per l'istituzione e l'attivazione del Corso di Dottorato

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di Dottorato deve essere conforme e rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento.

2. La proposta di istituzione è presentata al Senato Accademico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di istituzione, il quale esprime il proprio parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la proposta del nuovo Corso, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, viene trasmessa al Ministero ai fini dell'accreditamento.

4. La proposta istitutiva deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) denominazione del Corso (in italiano e in inglese);
b) indicazione delle tematiche scientifiche oggetto del corso;
c) la composizione del Collegio docenti, con particolare riferimento alla qualità scientifica dei membri garanti il possesso del requisito di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226;

d) la previsione del numero massimo di iscrivibili annualmente, commisurato alla disponibilità di strutture scientifiche e didattiche, nonché alle risorse e al personale di ricerca che collabora al funzionamento del corso;

e) le risorse finanziarie a disposizione del Corso, sia per quanto riguarda le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario equivalente, sia relativamente ai fondi per il sostegno delle attività di ricerca dei singoli dottorandi;

f) gli obiettivi formativi e l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in *curricula*;

g) la struttura organizzativa e di gestione del Corso prevista, ivi compresa l'indicazione dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca concorrenti, degli eventuali *stage* presso soggetti pubblici e privati, dei periodi di ricerca all'estero;

h) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie, enti pubblici o soggetti privati partecipanti alle attività formative e di ricerca, con precisa indicazione della forma di collaborazione stabilita e i relativi impegni finanziari;

i) i caratteri di internazionalizzazione e di aderenza al mondo produttivo del

Corso;

j) la rispondenza a tutti gli indicatori definiti dall'ANVUR, dal Ministero o dall'Ateneo in riferimento ai requisiti previsti per l'accreditamento dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.

Art. 11 – Modalità per il rinnovo dei Corsi di Dottorato accreditati

1. L'attività di monitoraggio, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.

2. La Scuola di Dottorato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti nell'atto di accreditamento, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria riscontrata nel *budget* di Ateneo, propone al Consiglio di Amministrazione il rinnovo dei Corsi accreditati.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine al rinnovo dei Corsi entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di istituzione a seguito di rinnovo, eventualmente previa acquisizione di parere facoltativo e non vincolante del Senato Accademico.

CAPO IV

CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 12 – Organi

Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca:

- a) il Collegio;
- b) il Coordinatore.

Art. 13 – Collegio

1. Il Collegio è costituito da tutti i docenti, italiani e stranieri, riportati nella

proposta di accreditamento del dottorato come presentata e accreditata dal Ministero su parere dell'ANVUR, appartenenti a Gruppi scientifico-disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, secondo i requisiti e le modalità previsti dalla normativa vigente. In merito alla composizione del Collegio, conformemente a quanto stabilito dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, esso è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

2. Ai fini del rispetto del requisito numerico previsto dalla normativa vigente, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. In ogni caso ciascun professore o ricercatore dell'Ateneo può partecipare al Collegio di un solo dottorato attivato. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.

3. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge n. 240 del 2010.

4. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Dottorato di ricerca, corredata dal *curriculum vitae*, dall'elenco delle

pubblicazioni e da una dichiarazione in ordine all'appartenenza e non al Collegio di altri dottorati sul territorio nazionale. Il Collegio, esaminata la documentazione e verificata la produzione di ricerca di livello internazionale, con particolare riferimento agli ultimi cinque anni, verificata la pertinenza dell'attività di ricerca con le tematiche del Dottorato di ricerca, delibera l'eventuale ammissione del richiedente.

5. Il Collegio svolge le funzioni di cui all'art. 6 co. 4 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, nonché tutte le attività previste specificamente dal medesimo Decreto e in particolare:

- a) definisce e approva le attività didattiche e scientifiche del Corso;
- b) definisce e approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
- c) definisce e attribuisce ogni anno i carichi e i compiti didattici;
- d) assegna, entro tre mesi dall'inizio del Corso, a ciascun dottorando un *tutor* di provenienza accademica, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguirne le attività di ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al *tutor* può essere affiancato un *tutor* esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa;
- e) approva la relazione annuale, preparata dal Coordinatore di cui al successivo art. 14 ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la trasmette, senza indugio, alla Scuola di Dottorato affinché esprima il parere di cui al precedente art. 6 co. 2 lett. d) punto ii);
- f) entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base di una relazione sintetica richiesta e fornita dai rispettivi *tutor*, valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo, all'esame finale o dispone la non ammissione al proseguimento del Corso;
- g) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
- h) autorizza, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del *tutor*, la partecipazione a *stage* e tirocini formativi;
- i) autorizza l'eventuale attività lavorativa del dottorando che non dovrà, in ogni

caso, incidere sul percorso formativo dello stesso;

j) autorizza il dottorando a partecipare alle eventuali attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;

k) delibera i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato;

l) designa i nominativi dei componenti della Commissione per il concorso di ammissione e li comunica per la nomina al Rettore;

m) designa i nominativi dei componenti della Commissione per la prova finale e li comunica per la nomina al Rettore;

n) delibera sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore, previa verifica della coerenza del Settore scientifico-disciplinare di appartenenza con gli obiettivi formativi del Corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell'accreditamento del Corso;

o) designa il Coordinatore del Dottorato e lo comunica per la nomina al Rettore;

p) designa, su proposta del Coordinatore, il Vice-Coordinatore del Dottorato e lo comunica per la nomina al Rettore.

6. La partecipazione di docenti dell'Ateneo a Collegi di Corsi di Dottorato attivati da altre Università è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 non possono appartenere ad altri Collegi di dottorato su base nazionale come garanti.

7. Le decisioni del Collegio sono prese con la maggioranza dei partecipanti alle relative riunioni. Le riunioni sono considerate valide se è presente (anche telematicamente, in modalità sincrona, o attraverso delega) almeno il 50% dei membri del Collegio. Ciascun membro partecipante può acquisire non più di 5 deleghe;

8. Il Collegio, in conformità ed entro i limiti di quanto disposto dal presente Regolamento, può definire la regolamentazione interna del Corso, contenente disposizioni in materia di organizzazione, gestione e frequenza delle attività formative e di ricerca, nonché di valutazione delle attività dei dottorandi. Eventuali proposte di modifica che non

comportino deroghe al presente Regolamento potranno essere deliberate dal Collegio.

Art. 14 – Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia o – in caso di motivata indisponibilità – a un professore di seconda fascia avente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a), n. 3), del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, individuato in coerenza con il peso dei settori disciplinari riportati nella proposta di accreditamento del Dottorato come presentata ed accreditata dal Ministero su proposta dell'ANVUR. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

2. La durata del mandato di Coordinatore è triennale ed è rinnovabile per un massimo di tre ulteriori mandati. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore che operi con funzioni di Vicario nei casi di suo impedimento o assenza e proporlo al Collegio per la conseguente designazione. Il Vice-Coordinatore può essere individuato tra uno qualsiasi dei componenti del Collegio, preferibilmente strutturato presso l'Ateneo. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore sono designati dal Consiglio di Amministrazione e nominati con decreto del Rettore. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore e lo propone all'Ateneo, con le stesse modalità, per la nomina conseguente.

3. Il Coordinatore rappresenta il Dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso la Scuola di Dottorato. Egli è responsabile del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti.

4. Il Coordinatore prepara la relazione annuale ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento e la propone per l'approvazione al Collegio.

Art. 15 – Organizzazione delle attività

1. Fatte salve diverse disposizioni, l'avvio dei Corsi coincide con quello di inizio

dell'anno accademico. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni.

2. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al Collegio attraverso la figura del Coordinatore. Il Collegio definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore/crediti di frequenza obbligatoria, nonché le tipologie e le modalità di verifiche annuali della preparazione acquisita.

3. La formazione interdisciplinare e trasversale ai Corsi, prevista in conformità con il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, è definita annualmente dal Collegio, stabilendo le soglie minime di frequenza e le eventuali modalità di verifica dell'apprendimento in relazione alle attività formative di propria competenza.

4. La programmazione dell'attività didattica è pubblicizzata annualmente sul sito del Corso di Dottorato.

5. Il Collegio approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il candidato intende sviluppare durante il Corso, nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.

6. Ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, i Corsi sono organizzati nella Scuola di dottorato di cui al Capo II del presente Regolamento, la quale ha compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni ai diversi Corsi di Dottorato.

CAPO V

ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Art. 16 – Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del Bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio

conseguito all'estero. Sono ammessi "con riserva" alle prove di ammissione anche coloro che conseguono il titolo di accesso nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di iscrizione indicata nel bando di concorso. Il conseguimento del titolo deve essere comunicato all'Ateneo secondo le modalità previste dal Bando, pena la decadenza dall'ammissione al Corso.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione al solo fine dell'ammissione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 17 – Bando di concorso

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati.

2. Il Bando per l'ammissione è redatto e pubblicizzato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, nello specifico dal comma 2 dell'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226. Esso deve indicare la denominazione del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in *curricula*, le Istituzioni, le altre Università, gli Enti di ricerca pubblici o privati eventualmente concorrenti al Dottorato.

3. Il Bando deve altresì indicare:

- a) i criteri di accesso, il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
- c) il numero di posti, specificando il numero delle borse e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, nonché gli eventuali posti senza borsa;
- d) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
- e) la retta a carico dei dottorandi;
- f) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;

- g) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
- h) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca;
- i) le modalità per l'iscrizione;
- j) i diritti e i doveri dei dottorandi;
- k) le modalità di conseguimento del titolo;
- l) le modalità del trattamento dei dati personali.

4. L'Ateneo può predisporre anche un unico Bando per l'ammissione ai Corsi di Dottorato relativi al medesimo anno accademico. In questo caso, il Bando deve contenere tutti gli elementi indicati al precedente comma 3, differenziati per ciascun Corso di Dottorato.

Art. 18 – Valutazione comparativa per l'ammissione al Dottorato

1. La valutazione comparativa, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati e del progetto di ricerca cui può accompagnarsi una prova orale (che includa una valutazione delle conoscenze della lingua inglese), secondo criteri individuati preliminarmente dalla Commissione, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel relativo Bando.

2. Il Bando può altresì definire una soglia minima di punteggio al di sotto della quale il candidato è considerato inidoneo e, pertanto, non collocabile in graduatoria.

3. Le Commissioni devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro 7 giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 19 – Formulazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito, formulata in ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata, in forma anonima, sul sito *web* dell'Ateneo.

2. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso.

3. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti possono essere assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.

4. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso possono essere assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.

CAPO VI

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 20 – Borse di studio

1. Il Bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario (art. 8, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226).

2. In numero di borse di dottorato è fissato di anno in anno, fermo restando l'osservanza di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.

3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, i posti di dottorato senza borsa possono essere banditi nel limite di un posto ogni tre con borsa.

4. Così come statuito dall'art. 9, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia successivamente all'inizio del Corso di

Dottorato, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il Corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.

5. Le borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per il programma di dottorato. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sarà stabilita in favore del candidato anagraficamente più giovane.

6. Il limite massimo al reddito per attività retribuite del dottorando compatibile con la borsa di studio non può essere superiore all'importo della borsa medesima. L'eventuale diverso limite di reddito annuo netto per il percepimento della borsa di studio è stabilito, in osservanza all'art. 12, comma 1, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, per ogni Ciclo di Dottorato dalla Scuola di Dottorato e riportato nel relativo bando di dottorato. Qualora il dottorando dovesse superare il limite di cui sopra, non potrà percepire la borsa.

7. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e ss.mm.ii., nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

8. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 23 febbraio 2022. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226. La liquidazione della maggiorazione di borsa avviene al termine del periodo all'estero. In caso di soggiorni di durata uguale o superiore ai tre mesi consecutivi il dottorando può richiedere un anticipo pari al 60% dell'importo dovuto. È da considerarsi permanenza all'estero un periodo continuativo di durata non inferiore a un mese, salvo diversa indicazione motivata da parte del Consiglio del Corso di Dottorato.

9. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.

Art. 21 – Budget per l'attività di ricerca

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 20, per lo svolgimento dell'attività di ricerca sia in Italia sia all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un *budget*, adeguato alla tipologia del Corso di Dottorato e comunque in misura non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati. Tale *budget* è finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di formazione e ricerca, in Italia e all'estero, compreso il rimborso delle spese di trasferta. Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione della dottoranda o del dottorando per i successivi anni. Detto *budget* è assicurato a ciascun dottorando, titolare di borsa e non.

Art. 22 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite, purché tali attività non incidano sugli obblighi didattici e di ricerca previsti. Gli eventuali regolamenti interni dei Corsi possono definire i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.

2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo percorso formativo come indicate dal Collegio e a svolgere le attività di ricerca assegnate.

3. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero (art. 12, comma 2, D.M. 14 dicembre 2021, n. 226).

4. Il Coordinatore, su indicazione del *tutor*, è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico e/o dell'esclusione dal Corso.

5. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare

l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la decadenza dallo *status* di dottorando.

6. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

7. Sulla base di tale relazione il Collegio delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa o altro sostegno finanziario. L'eventuale Regolamento del singolo dottorato potrà prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione dell'attività di formazione e ricerca per i dottorandi.

8. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo. Gli iscritti ai Corsi possono inoltre svolgere, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di didattica integrativa, debitamente autorizzata dal Collegio.

9. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e ss.mm.ii., con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

10. I dottorandi possono, nell'ambito dei partecipanti allo stesso Ciclo, individuare e comunicare al Coordinatore un proprio rappresentante che partecipi, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, coerentemente con l'art. 12, comma 8 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.

Art. 23 – Incompatibilità

1. Riguardo ad eventuali profili di incompatibilità, il presente Regolamento si uniforma integralmente ai principi statuiti agli articoli 7 e 12 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, nonché a quanto previsto in tema di dottorato dalla medesima normativa (articolo 10).
2. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 24 – Sospensione, interruzione, proroga, decadenza e rinuncia

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

2. Così come previsto dall'art. 8, comma 8, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, la frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa per un massimo di sei mesi. Tale sospensione può avvenire, su richiesta del dottorando, nei seguenti casi:

- a) genitorialità;
- b) grave e documentata malattia;
- c) particolari e giustificati motivi personali valutati dal Collegio.
- d) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia, per il medesimo periodo alla borsa di studio;
- e) durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di riferimento e la discussione di tesi, la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

Nei casi di sospensione di cui ai commi 1 e 2 lett. a), b) e c), il dottorando mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza. Negli altri casi, per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

3. Cessata la causa di sospensione della frequenza, è cura del dottorando

comunicare al Collegio la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio, nel prenderne atto, dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata.

4. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio, con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di Corso;
- b) comportamenti in contrasto con le norme vigenti e con il Codice Etico di Ateneo;
- c) mancata iscrizione entro i termini previsti;
- d) mancata presentazione senza giustificato motivo del rinnovo dell'iscrizione all'anno successivo;
- e) mancato deposito della tesi di dottorato;
- f) assenza ingiustificata all'esame finale;
- g) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi o, secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento del Dottorato, per più di una percentuale determinata delle attività annuali del Corso;
- h) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

5. Nel caso indicato al precedente comma 3 lett. h), il Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

6. In caso di rinuncia al proseguimento del Corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, salvo giustificati e comprovati motivi. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei dottorandi non borsisti. In tal caso, non dovranno essere corrisposte dal subentrante le rate

del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.

7. Per motivate esigenze scientifiche, il Collegio dei docenti può concedere una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 8, comma 7, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226).

Art. 25 – Retta

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente l'ammontare della retta per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato e le modalità di versamento della stessa.

2. I dottorandi che non risultino in regola con il versamento della retta relativa a ciascun anno di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica. Essi non sono, pertanto, ammessi all'esame per il conseguimento del titolo e non possono rinnovare l'iscrizione, ottenere certificati, presentare domanda per soggiorni di studio all'estero, presentare domanda per l'esonero dalla retta, presentare alcun tipo di istanza legata allo *status* di dottorando.

3. Incorre nella decadenza il dottorando che, al momento del passaggio ad anno successivo, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione rispetto al pagamento della retta.

4. In caso di rinuncia agli studi, il dottorando che ha ottenuto l'iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle rette versate. Egli è tenuto a corrispondere l'intero ammontare della retta dovuta alla data di presentazione della rinuncia.

CAPO VII

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 26 – Redazione della tesi

1. Il titolo accademico di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a conclusione del Corso, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca

che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio, e corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, la tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

4. Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo *status* di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.

5. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.

Art. 27 – Commissioni ed esame finale

1. Il Rettore, su proposta del Collegio, nomina con proprio decreto, dopo la

scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, la Commissione per il concorso di ammissione, incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito *web* dell'Ateneo. Allo stesso modo, il Rettore, su proposta del Collegio, nomina con proprio decreto i componenti della Commissione per la prova finale.

2. La Commissione per la prova finale è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226. In ogni caso, la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi.

3. La Commissione per la prova finale, nominata per ciascun ciclo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati del ciclo precedente in rinvio da parte dei valutatori.

4. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione per il conseguimento del titolo di cui al comma 2, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 20.

5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La Commissione per la prova finale, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la "*dignità di pubblicazione*" in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In caso di giudizio negativo, il dottorando decade dallo *status* di dottorando, perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.

6. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale di cui all'art. 14 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226. Previa autorizzazione del Collegio possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato secondo la normativa vigente dell'Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, avente ad oggetto *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*, alla normativa vigente in tema di dottorati e ai Regolamenti di Ateneo.